



Home	Informazioni generali	Comunità di ricerca	Attività formative	Risorse	Osservatorio OPAL	
----------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	--

Sei qui: [Home](#) ► [Osservatorio OPAL](#) ► [OPAL n. 5 - 10/2014](#) ► [La legge regionale non può prorogare sine termine la durata dei contratti di affidamento del trasporto pubblico locale. Annotazione a Corte cost., 13 gennaio 2014, n. 2](#)

La legge regionale non può prorogare sine termine la durata dei contratti di affidamento del trasporto pubblico locale. Annotazione a Corte cost., 13 gennaio 2014, n. 2

di Nicola Dessi

[Stampa](#) | [Email](#)

Parole chiave: contratti pubblici; trasporto pubblico locale.

Riferimenti: artt. 117, commi 1 e 2, lett. e), Cost.; art. 21. r. Toscana 24 novembre 2012, n. 64 (Modifiche alla l.r. n. 69/2008, alla l.r. n. 65/2010, alla l.r. n. 66/2011, alla l.r. n. 68/2011 e alla l.r. n. 21/2012); art. 5 Reg. CE 23 ottobre 2007, n. 1370 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto dei passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio – CEE – n. 1191/69 e – CEE – n. 1107/70), recepito dall'art. 61 della l. 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia).

Massima: *La legge regionale non può disporre la proroga sine termine di un contratto di affidamento di un servizio pubblico, in quanto ciò costituisce una barriera all'ingresso per gli operatori nel settore economico relativo, con conseguente violazione dei principi della tutela della concorrenza.*

[Link al documento](#)

1. La sentenza decide una questione di illegittimità costituzionale, promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri, contro una disposizione della legge regionale della Toscana n. 2/2014, dichiarandola fondata.

La norma censurata aveva modificato, a sua volta, l'art. 82 della legge regionale n. 65/2010 (finanziaria per l'anno 2012), inserendovi un comma 1 *bis*, contenente una proroga dei contratti di affidamento in concessione relativi al trasporto pubblico locale su gomma, senza però prevedere un termine finale.

La disposizione impugnata, a giudizio della Corte, non riguarda il trasporto pubblico locale, materia di competenza regionale residuale: si inserisce nella materia della tutela della concorrenza, dal momento che incide sulle modalità di scelta del concessionario di un pubblico servizio. Si tratta dunque di una materia di competenza statale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) Cost..

Ciò premesso, la Corte ribadisce che la proroga illimitata di una pubblica concessione costituisce un limite alla libertà di concorrenza, in quanto rappresenta una barriera all'ingresso per i soggetti che vogliono ottenere la stessa concessione e operare in quel settore di mercato. Di conseguenza, questa scelta del legislatore toscano contrasta con la competenza legislativa statale, che serve a garantire la libertà di concorrenza.

Scrivendo la Corte che "la norma impugnata – nello stabilire la possibilità, per gli enti locali, di reiterare la proroga dei contratti dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, senza neppure che vi sia l'indicazione di un termine finale di cessazione delle medesime – ha posto in essere una disciplina che opera una distorsione nel concetto di concorrenza ponendosi in contrasto con i principi generali, stabiliti dalla legislazione statale".

Precisamente, la disposizione censurata è in contrasto con l'art. 5, comma 5, del regolamento CE 1370/2007, recepita con la l. n. 99/2009, che disciplina le modalità di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale. Nel regolamento in questione, si considera l'ipotesi in cui l'ente locale aggiudicatore, alla scadenza del contratto di servizio e nelle more della nuova procedura di affidamento, si trova a fronteggiare il pericolo dell'interruzione del servizio pubblico. In questi casi, la norma europea consente l'adozione di provvedimenti di emergenza, fra cui la proroga del contratto in scadenza e dell'affidamento al precedente gestore, ma solo a condizione che la proroga non superi i due anni. Da un lato, dunque, il legislatore italiano – statale o regionale che sia – non può prevedere una proroga a tempo indeterminato; dall'altro, essendo la tutela della concorrenza una materia di competenza statale, solo il legislatore statale può stabilire quali misure emergenziali siano da ritenersi necessarie.

2. La Corte costituzionale lascia aperta la questione se la proroga possa essere in contrasto anche con la vigente normativa dell'Unione europea in materia di trasporto stradale di passeggeri, violando in tal modo l'art. 117 comma 1 della Costituzione.

Newsletter

Osservatorio sulle Autonomie Locali

Nome

Email


Privacy e Termini di Utilizzo

[Iscriviti](#) [Cancellati](#)



ND

Tweet



Publicato in [Newsletter n. 5 - 10/2014](#)

Keywords: [Funzioni e Servizi](#)

[Torna in alto](#)

Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro"
Dottorato di Ricerca in Autonomie Locali, Servizi Pubblici e Diritti di Cittadinanza
Via Mondovì 6 - 15121 Alessandria
Tel. +39.0131.283765 - Fax +39.0131.283777 - E-mail: drasd@unipmn.it